

DELIBERA N. 2/08/CSP

DIFFIDA ALLA SOCIETÀ PALLOTTA GROUP S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "RETE SEI") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, NONCHÉ DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", approvato con delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, contestazione n.-90-/07/DICAM in data 10 agosto 2007, notificato in data 24 agosto 2007, con il quale è stata contestato alla Società Pallotta Group S.r.l., con sede in via Carlo Del Balzo n. 33 – 83012 Cervinara (AV), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Rete Sei*", di non essersi attenuta agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 nonché dell'articolo 4, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare durante la trasmissione dei

programmi “*Non solo sport*” (con inizio alle ore 19:07 e termine alle ore 19:37 circa) , “*Telegiornale Tg6*” (con inizio alle ore 20:32 e termine alle ore 21:37 circa) e “*We can dance*” (con inizio alle ore 21:42 e termine alle ore 22:02 circa), tutte oggetto di interruzioni pubblicitarie effettuate a distanza inferiore ai 20 minuti previsti dalle norme citate;

VISTE le memorie difensive pervenute all’Autorità in data 10 settembre 2007 con nota prot. n.0054308, con le quali la società *de qua* ha riconosciuto che la programmazione dell’emittente necessita di una riorganizzazione alla luce delle recenti innovazioni normative e che, a tal scopo, sta valutando di acquisire uno specifico software per la messa in onda di programmi e pubblicità;

UDITA la parte in audizione in data 18 settembre 2007, nel corso della quale, nel richiamarsi integralmente alle eccezioni, alle argomentazioni e alle conclusioni formulate nelle predette memorie difensive, ha riaffermato essere in corso l’acquisizione della strumentazione necessaria a non incorrere in nuove violazioni della vigente normativa, chiedendo, nel contempo, l’archiviazione in considerazione del fatto che l’emittente “*Retesei*” risulterebbe alla prima violazione della normativa *de qua*;

CONSIDERATO che in data 8 ottobre 2007 (prot. n. 0059300) è pervenuta la relazione, comprensiva della copia di alcune pagine del registro dei programmi del 7 e 12 aprile 2007 e del 12 settembre 2007, del Comando della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria di Napoli (nota GdF prot. 006155/I/2° del 5 ottobre 2007), in esito alla richiesta prot. N. 787 e 788/07/Dicam del 14 settembre 2007, trasmessa per il tramite del Servizio ispettivo con nota prot. n. 55741 del 18 settembre 2007, e che nella stessa è stato evidenziato che i supporti magnetici utilizzati per la conservazione delle registrazioni dell’emittente “*Retesei*” del 12 settembre 2007, detenuti ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della legge 223/90, non hanno consentito la verifica del rispetto delle norme contestate poiché non intellegibili;

PRESA VISIONE delle registrazioni su supporto VHS dei programmi registrati in data 7 aprile 2007, fra le ore 18.00 e le ore 22.00;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni poiché:

- a. sull’emittente grava comunque una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;
- b. dall’analisi delle registrazioni citate è stato rilevato che la violazione non risulta casuale, né occasionale, essendosi ripetuta per ben 7 volte nella fascia oraria 18.00 – 22.00, e che anche in telegiornale *TG6* risulta interrotto dalla pubblicità ben 12 volte durante la sua trasmissione dalle ore 20:32:16 alle ore 21:37, in particolare ogni qualvolta termina un servizio giornalistico, sempre con distanza inferiore ai venti minuti, nella giornata oggetto di monitoraggio;
- c. l’impegno assunto ad acquisire uno specifico software per la messa in onda di programmi e pubblicità attraverso il quale ovviare alla dichiarata necessità di una

- riorganizzazione della programmazione dell'emittente alla luce delle recenti innovazioni normative non appare supportato da alcuna documentazione relativa alla predetta attività di adeguamento alle vigenti disposizioni;
- d. appare pretestuoso fare riferimento ad asserite innovazioni normative in materia, in considerazione del fatto che la norma posta a tutela del rispetto della distanza minima fra *break* o messaggi pubblicitari risulta la medesima sia nella norma comunitaria (art. 11, comma 4, direttiva 89/552/CEE) sia nelle norme nazionali primarie e secondarie succedutesi dal 1998 ad oggi (art. 3, co. 4, della legge 122/98, art. 37, co. 5, del decreto legislativo 177/05, art. 4 del regolamento pubblicità 538/01/Csp dell'Autorità);
 - e. non risulta meritevole di accoglimento neppure la richiesta di archiviazione del procedimento per assenza di precedenti contestazioni della fattispecie oggetto del procedimento anche in considerazione della natura meramente intimatoria della fase attuale del procedimento che, peraltro, comporta l'adozione di un provvedimento di diffida a cessare dal comportamento illegittimo al fine della non reiterazione della violazione contestata;

RILEVATO, pertanto, che l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Retesei*", ha violato l'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché l'articolo 4, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che:

- da un lato, gli *spot* pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni e, di norma, devono essere inseriti fra i programmi;
- dall'altro, quando programmi televisivi diversi dai programmi composti di parti autonome, dai programmi sportivi, dalle cronache e dagli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, sono interrotti dalla pubblicità o da *spot* di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma;

VISTI l'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e l'articolo 4, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001;

VISTO l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO l'allegato A al "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DIFFIDA

la società Pallotta Group S.r.l., con sede in via Carlo Del Balzo n. 33 – 83012 Cervinara (AV), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“Rete Sei”*, a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro il termine di giorni sette dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00), a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997 n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Napoli, 16 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti